

OSPEDALIERI, ETÀ MASSIMA LAVORATIVA

L'età massima lavorativa per il personale medico e sanitario delle pubbliche amministrazioni è prevista all'articolo 15-nonies del Dlgs 502/1992

Art. 15-nonies. - Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al **compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo**. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n.33 (in G.U. 1a s.s. 13/3/2013, n. 11), è poi intervenuta nella parte in cui non si consente al personale ivi contemplato al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento dell'anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età".

Per fronteggiare la carenza di medici specialisti, l'articolo 5-bis, comma 2, del Dl n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L.13 ottobre 2020, n. 126, consente, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2022 la facoltà di presentare istanza di trattenimento fino al 70° anno di età anche oltre il 40° anno di servizio effettivo:

"Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età".

Rimane il dubbio se al 31 dicembre 2022 tutti decadano dal diritto o se il 31 dicembre 2022, come verosimilmente sembra dalla lettura della legge, sia il termine ultimo per presentare la domanda di deroga.

LEGGI ANCHE IN

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/pubblico-impiego/sanita-niente-pensione-obbligatoria-sino-al-31-dicembre-2022> a cura di Nicola Colapinto

PENSIONI, CHE COSA C'È E CHE COSA NON C'È NEI PROGRAMMI ELETTORALI da Start Magazine a cura di Michele Poerio, Pietro Gonella e Stefano Biasioli.

Riparte la giostra delle promesse elettorali con una campagna in cui tutti i partiti promettono per le future pensioni mirabolanti interventi di "flessibilità in uscita" (in parole povere andare in pensione prima).

Inoltre il 31 dicembre scadono non solo quota102 (pensione a 64 anni con 38 di contribuzione) ma anche "l'opzione donna" e "l'ape sociale" (canali che consentono di andare in pensione prima).

Il problema è che tutti i miglioramenti della "flessibilità in uscita" saranno frenati inevitabilmente dall'inflazione galoppante di questi ultimi mesi.

Questi dati sono contenuti nel recente rapporto annuale su "le tendenze di medio-lungo periodo del sistema

pensionistico e socio- sanitario” diffuso dalla Ragioneria generale dello Stato nel quale si precisa che il Governo nel documento di economia e finanza dello scorso aprile ha rivisto le stime, rispetto a quelle del 2021, a causa del brusco aumento dell’inflazione verificatosi fra la fine del 2021 e 2022 (13MLD di euro), senza considerare i tassi in rialzo, debito pubblico in espansione, siccità, guerra e Covid-19 sempre più sottovalutato.

Per le pensioni in essere nessuna novità, ci lasciano, però, perplessi le notizie apparse sulla stampa circa l’aumento di spesa per le pensioni fino a quasi il 17% del PIL nel 2023.[continua]

LEGGI IN DOCUMENTI ALLEGATI

ALLEGATI A PARTE - Pensioni, che cosa c’è e che non c’è nei programmi elettorali (documento 177)

INPS - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ALL’ESTERO ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN VITA da DplMo - fonte: Inps

L’INPS, con il messaggio n. 3286 del 6 settembre 2022, informa che a partire dal **14 settembre 2022**, Citibank NA curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in **Europa, Africa e Oceania**, da restituire alla Banca entro il **12 gennaio 2023**.

Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il **19 febbraio 2023**, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla rata di **marzo 2023**.

In relazione a quanto sopra, l’Inps evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio, quali, ad esempio, i beneficiari di pensioni di nuova liquidazione non compresi nella prima fase dell’accertamento.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3286 del 6.09.2022 (documento 180)

SANITARI RICHIAMATI PERIODO COVID: OK AL CUMULO

Il personale sanitario in pensione (medici, infermieri, ecc.) richiamato in servizio dalle ASL per la pandemia Covid, può continuare a cumulare pensione e reddito per detto servizio sino al 31 dicembre 2023 ad eccezione della pensione lavoratori precoci (messaggio Inps 3287/2022 e legge 122/2022).

Il comma 4-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni), introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193, ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi previsti dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge n. 18/2020.

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «**4 -bis . L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 -bis , comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2023**»;

e pertanto (messaggio Inps 3287/2022):

... con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 dicembre 2023, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni in esame continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni sopra richiamate, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3287 del 6.09.2022 (documento 181)

I tagli Inps alle pensioni di reversibilità ai superstiti previsti dalla legge non possono superare l'aumento del reddito da questi ultimi percepito. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza 162/2022 pronunciandosi sul caso di una vedova che nel 2015 si è vista tagliare la pensione del marito deceduto di 43.174 euro con lei che aveva maturato un maggior reddito di 30.106 euro. Perdita sul reddito familiare: 13 mila euro; nel 2016 la perdita con lo stesso calcolo si è allargata a 17 mila euro. In pratica le era stata dimezzata la pensione del marito e il taglio era di entità tale da intaccare il reddito complessivo che invece in quei due anni avrebbe dovuto crescere. Davvero questo era l'obiettivo della legge o invece quest'ultima ha clamorosamente mancato di rispettare la Costituzione? Se lo è chiesto la Corte dei Conti che, adita dalla vedova, ha investito la Consulta. I magistrati contabili sono andati a vedere la legge Dini 335 del 1995: all'articolo 1 comma 41 ammette la pensione di reversibilità con cui il reddito del defunto va al superstite in quota parte. In base al reddito del superstite, sono però previste decurtazioni importanti dell'assegno: del 25% se l'assegno pensionistico si somma ad un reddito (lordo) superiore nel 2020 ad euro 20.087; del 40% se si somma ad un reddito superiore a 26.783 euro; del 50% se si somma ad un reddito superiore a 33.479 euro. Nei redditi di poco superiori alla soglia, la stangata potrebbe far sì che alla fine il reddito familiare complessivo sia inferiore a quello dei redditi più bassi. Facciamo un esempio: chi nel 2020 ha percepito 21 mila euro lordi, se fosse soggetto a decurtazione netta del 25% come dice la tabella, a fronte di una pensione del coniuge deceduto di 10 mila euro prenderebbe 7500 euro e in tutto a casa arriverebbero 28.500 euro. Invece a casa di chi ha percepito i 20.087 euro di tetto massimo entro il quale non si subiscono decurtazioni arriverebbero euro 31.087. In questi casi, per fortuna, la legge inserisce un correttivo: un calcolo alternativo con cui si equipara il reddito percepito al reddito massimo dello scaglione immediatamente precedente. E l'ingiustizia si evita (tra l'altro, la decurtazione non si applica in presenza di figli minori o disabili). Ma se ci spostiamo su coppie relativamente giovani e benestanti, in cui il defunto aveva un reddito importante, ingenti sono pure le decurtazioni e l'aumento del reddito del superstite può essere intaccato dai tagli (cui va aggiunta l'imposizione). È quanto avvenuto nel caso in questione: malgrado i correttivi della legge, il 50% sottratto alla pensione del marito ogni anno andava ad intaccare gli incrementi di reddito e la crescita familiare. La donna si è chiesta se l'erario non avesse un ingiusto incasso. La Corte dei Conti ci ha riflettuto, è partita la "questione di costituzionalità".

In Consulta, la Presidenza del consiglio e l'Inps si sono difesi affermando rispettivamente che comunque il principio del cumulo resiste e che si è rispettato il correttivo che impedisce a chi ha un reddito maggiore di portare a casa con il cumulo meno di chi ha un reddito minore. La Corte guidata da Giuliano Amato ha però rigettato tali argomentazioni. La replica è che la pensione di reversibilità nasce per evitare che siano intaccati diritti fruiti da tutti i cittadini. Siccome tale pensione attiene alla realizzazione di forme di ultrattività della solidarietà familiare dopo che uno dei cespiti è venuto a mancare, il taglio nel cumulo è giustificato ma deve restare nei binari della "non irragionevolezza". E proprio "per ricondurre a ragionevolezza le disposizioni censurate, è necessario introdurre un tetto alle decurtazioni del trattamento di reversibilità cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo". In tal senso, come precedente, il legislatore ha posto un limite alle trattenute sul cumulo delle pensioni dirette di anzianità, invalidità ed assegni d'invalidità e redditi da lavoro autonomo affermando che non possono mai superare il 30% dei predetti redditi. Inoltre, la versione originaria della Legge 335, nel prevedere un limite al cumulo tra pensione di vecchiaia eccedente il minimo Inps e redditi da lavoro stabiliva che le decurtazioni al trattamento di pensione vanno ammesse «fino a concorrenza dei redditi stessi». Sicché, la formulazione dell'articolo in questione va integrata prevedendo il limite della «concorrenza dei redditi».

«Al momento, per come si leggono, l'articolo 1 c 41 e la Tabella F ad esso legata sono illegittimi e vanno riscritti. Al di là di tutto andrebbe dato uno sguardo all'imposizione fiscale che col cumulo incide notevolmente con l'aliquota marginale a depauperare la reversibilità al coniuge superstite», afferma Marco Perelli Ercolini Vicepresidente Federspev, Federazione sanitari pensionati e vedove, 20 mila iscritti. «La Corte dei conti ha evidenziato il problema per una correzione in sede fiscale, ma lo ha introdotto negli schemi normativi, e tutto tace. Federspev più volte è intervenuta ad evidenziare le ingiustizie della legge Dini, in primis facendo presente che la reversibilità deriva da specifica contrattazione con precisi versamenti contributivi da parte del lavoratore a tutela dell'evento "morte" del coniuge».

In documento allegato riportiamo la sentenza della Corte Costituzionale

